REGOLAMENTO (CEE) N. 3084/88 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 1988

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle pelli depilate di caprini del codice NC 4106 e gli oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti del codice NC 4203 originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3635/87 Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio, del 17 novembre 1987, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1988 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 16;

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 14 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 14 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per le pelli depilate caprini caprini, del codice NC 4106 e gli oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli naturali, artificiali o ricostituiti del codice NC 4203 il massimale individuale è fissato a 2 000 000 e 5 500 000 ECU rispettivamente; che in data 23 settembre 1988 l'importazione dei suddetti prodotti nella Comunità, originari dell'India, ha raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti dell'India,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 10 ottobre 1988 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità per i seguenti prodotti, originari dell'India:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.0540	4106 20 00	Pelli depilate di caprini, preparate, diverse da quelle delle voci n. 4108 o 4109 — pergamenate o preparate dopo la concia
10.0580	4203 10 00 4203 21 00 4203 29 91 4203 29 99 4203 30 00 4203 40 00	Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, esclusi guanti, muffole, di protezione per qualunque mestiere

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

(1) GU n. L 350 del 12. 12. 1987, pag. 1.